

	2014	2015	2016	2017	Riaccertamento straordinario	Totale triennio 2015-2017
Saldo di competenza	-228.913.005	-329.472.084	-215.214.054	61.449.491		-483.236.647
Saldo residui	-6.518.565	-317.386.210	-20.616.396	-23.072.754	-49.751.954	-361.075.360

La Tabella che segue mostra, da ultimo, la descrizione analitica delle reali componenti che hanno consentito il recupero del *deficit*

RICONCILIAZIONE CON ANDAMENTO DISAVANZO SOSTANZIALE	
Totale saldo competenza triennio 2015-2017 (A)	-483.236.647
Totale saldo residui triennio 2015-2017 (B)	-361.075.360
Differenziale accantonamenti tra il 2014 ed il triennio 2015-2017 (C)	46.856.438
Differenziale vincoli tra il 2014 ed il triennio 2015-2017 (D)	-1.020.605.134
Miglioramento *Totale parte disponibile* nel periodo 2015-2017 (E=A+B-C-D)	129.436.689

In conclusione, il miglioramento del disavanzo descritto dall'amministrazione nelle controdeduzioni, se analizzato alla luce dei dati sopra esposti, si dimostra ascrivibile interamente ad operazioni contabili sui fondi e non a politiche prudenziali di contrazione della spesa rispetto all'andamento delle entrate. E ciò, nonostante la vigenza dei piani di rientro dal *deficit* che impongono, o avrebbero dovuto imporre, progressivi avanzi di competenza quali unici strumenti di riduzione del disavanzo di amministrazione.

12.4. La legge regionale n. 7/2018 del 5 febbraio 2018, che non ha subito variazioni in corso di esercizio, quindi, ai fini del ripiano, ha preso in considerazione il solo disavanzo rinveniente dall'esercizio 2014, tralasciando illegittimamente di verificare l'andamento del risultato nel corso degli esercizi successivi. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza la norma si pone pertanto in contrasto con i parametri fissati dagli articoli 81, 97, 119 e 117, secondo comma, lettera *e*), e terzo comma della Costituzione e degli interposti parametri dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Nel caso di specie, il *vulnus* di costituzionalità della legge regionale contestata è originato in primo luogo per lesione del principio costituzionale dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, oltre che per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, posti dagli articoli 81, 97, 41 e 119 primo e sesto comma della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 1 della Costituzione. Al riguardo valgono tutte le considerazioni svolte relativamente alla questione di legittimità dell'art. 1, commi 779 e ss. della legge n. 205/2017 che qui si intendono integralmente richiamate.

Sotto questo profilo, si può in questa sede aggiungere come i mancati stanziamenti di spesa per il recupero dell'intero disavanzo emerso allo scadere del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011, si pongono come strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio, rendendo la norma impugnata costituzionalmente illegittima in riferimento diretto all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, anche indipendentemente dalla violazione delle segnalate norme interposte.

La violazione consiste, giova ribadirlo, nell'aver omesso di ripianare rilevanti quote di disavanzo pregresso consentendo così di impegnare spese in misura superiore al complesso delle entrate disponibili.

In proposito, la Corte costituzionale ha già affermato che «la «forza espansiva dell'art. 81, quarto [ora terzo] comma, della Costituzione [...] costituisce una clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi di carattere finanziario con essa collidenti» (sentenza n. 279 del 2016; nello stesso senso; in precedenza, sentenza n. 70 del 2012).

Ma la norma regionale impugnata si appalesa in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma lettera *e*) della Costituzione poiché la legge regionale ha derogato le disposizioni della legge dello Stato espressamente adottate in applicazione della suddetta norma costituzionale (*cfr.* art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011) e, segnatamente, gli articoli 42, comma 12 e 50, del decreto legislativo n. 118/2011 che dettano norme in tema di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni.

